



# **COMUNE DI MONTAGNANA**

(Provincia di Padova)

## **AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE «G. VALANDRO»**

*PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.07.2026*

***CIG 98566615F8***

## **Art. 1 – Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido destinato ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, da svolgersi nell'edificio di proprietà comunale sito in Via IV Novembre n. 1, la cui capacità ricettiva è di n. 40 posti. L'Amministrazione Com.le si riserva la facoltà prevista dall'art. 8, secondo comma, della L.R. n. 32/90.

L'affidamento della concessione avverrà nella forma e con le modalità previste dalla vigente normativa, e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

## **Art. 2 – Finalità e tipologia del servizio**

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, ed in particolare in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 23 aprile 1990 n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi della prima infanzia: asili nido e servizi innovativi" ed alle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

L'Asilo Nido accoglie i bambini e le bambine dai 3 mesi ai 3 anni e si divide in tre sezioni articolate in gruppi pedagogici costituiti in riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini: lattanti sino a 12 mesi, semidivezzi dai 12 ai 24 mesi e divezzi oltre i 24 mesi. È un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo e fornisce una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli. Fornisce altresì risposte valide ed efficaci alle multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino, garantendo la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

## **Art. 3 – Immobile, arredi, attrezzature**

L'immobile, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale sono concessi in comodato gratuito alla ditta concessionaria per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano. Dell'avvenuta consegna dell'immobile e dei beni mobili verrà redatto analitico inventario in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio della concessione. Alla scadenza della concessione la ditta aggiudicataria è tenuta a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Sarà a carico della ditta concessionaria la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. La ditta dovrà usare il citato edificio esclusivamente per lo scopo indicato dall'art. 1 e non dovrà concederlo in godimento a terzi.

## **Art. 4 – Durata della concessione**

1. La durata della concessione è fissata in anni tre decorrenti indicativamente dal 01.08.2023 al 31.07.2026. Il Comune di Montagnana (PD) si riserva la facoltà di attivare l'opzione di affidare all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1331 del Codice Civile, la ripetizione dell'appalto alle condizioni di cui al presente capitolato, per un ulteriore periodo non superiore complessivamente a tre (3) anni, esercitando tale opzione prima dei 180 (centottanta) giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.
2. L'Amministrazione Com.le si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di 6 (sei) mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Concessionario almeno 30 giorni prima della naturale scadenza.
3. Durante il suddetto periodo il Concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti alle condizioni di cui alla presente convenzione.

## **Art. 5 – Orario di funzionamento**

La Ditta concessionaria deve garantire l'apertura dell'Asilo Nido nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì.

Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune.

L'orario giornaliero minimo è dalle ore 7.30 alle ore 16.30 con possibilità di protrazione fino alle ore 18.00 nel caso sia richiesto dall'utenza. È prevista l'apertura nel mese di agosto con orario pieno qualora pervengano almeno 15 richieste da parte delle famiglie.

## **Art. 6 – Personale addetto e clausola sociale**

La Ditta concessionaria deve assicurare il servizio con proprio personale, escludendo qualsiasi forma di subappalto.

Il personale educatore deve essere in possesso del titolo di studio riconosciuto dalla Regione del Veneto per tale figura professionale.

Il personale incaricato della preparazione dei pasti deve essere in possesso di una specifica qualifica professionale.

Il personale dell'Asilo Nido comprende le seguenti figure professionali:

- il coordinatore, individuato tra il personale educativo, che ha la funzione di tenere i contatti con l'Amministrazione Comunale e di provvedere al controllo sul funzionamento globale del servizio e al coordinamento del personale educativo ed ausiliario presente nella struttura;
- gli educatori, dotati di specifica preparazione professionale, certificata da idoneo titolo di studio, che operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia favorendo così nel bambino il senso della propria identità e di una complessiva autonomia. Ad essi competono anche le operazioni di igiene e pulizia del bambino, nonché la somministrazione dei pasti;
- la cuoca, che deve essere in possesso di una specifica qualifica professionale, provvede alla preparazione e cottura dei pasti presso il locale adibito a cucina dell'Asilo Nido;
- gli ausiliari sono operatori che garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e delle attrezzature;
- l'esperto in scienze dell'alimentazione a cui spetta:
  - la formulazione della dieta stagionale;
  - la consulenza sulle normative inerenti i temi igienico-sanitari e sicurezza nel nido;
  - l'attività di controllo sul servizio mensa nei suoi vari aspetti merceologico-dietetici e organizzativi attraverso costanti visite periodiche;
  - la responsabilità del sistema HACCP previsto dalla vigente normativa in materia.

L'organico del personale educativo deve garantire il rispetto del rapporto educatore-utenti previsto dall'art. 15 – terzo comma – della L.R. 32/90. La cooperativa si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno scolastico.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15/06/2015, n. 81. La Ditta aggiudicataria è tenuta al riassorbimento del personale secondo quanto previsto dal vigente CCNL per i dipendenti di cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo.

Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente CCNL “SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO”. Tale riassorbimento è armonizzabile con le condizioni di lavoro e l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. L’assorbimento del personale avviene secondo le modalità espressamente indicate dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

Ai fini dell’eventuale riassorbimento del personale, si precisa che nel precedente appalto in scadenza, sono stabilmente impiegati nei servizi oggetto del presente appalto:

Operatore	Liv.	Mansione	Tipo Contratto	Part Time/Full Time
Nr. 1	E-E1	Coordinatrice Pedagogica (a carico della Ditta)	T. IND	F.T. 38 H/SETT di cui 10h al servizio
Nr. 1	D-D1	Assistente all’infanzia con funzioni educative	T. IND	P. T. 32,50 H/SETT
Nr. 1	D-D1	Assistente all’infanzia con funzioni educative	T. IND	P. T. 32,50 H/SETT
Nr. 1	D-D1	Assistente all’infanzia con funzioni educative	T. IND	P. T. 32,50 H/SETT
Nr. 1	B-B1	Assistente all’infanzia con funzioni educative	T. DET (31/07/2022)	P. T. 32,50 H/SETT
Nr. 1	D-D1	Assistente all’infanzia con funzioni educative	T. IND	P. T. 32,50 H/SETT
Nr. 1	D-D1	Assistente all’infanzia con funzioni educative	T. DET (31/07/2022)	P. T. 32,50 H/SETT
Nr. 1	C-C1	Cuoca	T. IND	P. T. 25,00 H/SETT
Nr. 1	A-A1	Ausiliaria	T. DET (31/07/2022)	P. T. 20,00 H/SETT
Nr. 1	A-A1	Ausiliaria	T. IND	P. T. 25,00 H/SETT

Al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio la Ditta concessionaria deve provvedere, nel caso di assenza del personale per qualsiasi motivo, all’immediata sostituzione dello stesso.

Prima dell’inizio del servizio la Ditta invia nota scritta all’Amministrazione Comunale specificando nella stessa i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio, la qualifica e le mansioni di ogni singolo dipendente, ed è tenuta a comunicare tempestivamente via PEC ogni variazione, sia provvisoria che definitiva.

La Ditta dovrà indicare al Comune un unico referente per tutte le necessità e problematiche inerenti alla gestione del servizio di Asilo Nido.

È inoltre garante della idoneità fisica e sanitaria dei propri dipendenti, attestata secondo le disposizioni di legge, e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

Tutto il personale impiegato dovrà avere regolare rapporto di lavoro con la cooperativa concessionaria ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative. A tal fine, la Ditta rilascia al Comune una dichiarazione nella quale attesta che il personale impiegato nel servizio è assicurato per gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La Ditta si obbliga a rispettare, per i dipendenti impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e del C.C.N.L. applicabile al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritta dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, nonché la normativa di sicurezza sul lavoro.

Sarà cura della Ditta concessionaria far partecipare annualmente a sue spese il personale operante nel Nido alle attività di aggiornamento che assicurino la formazione permanente dello stesso, con un minimo di 10 ore annue per ogni figura professionale.

È fatto obbligo alla Cooperativa che risulterà affidataria di rispettare le norme contrattuali, anche per quanto concerne il personale già iscritto sui libri matricola delle gestioni precedenti, salvaguardandone l'inquadramento contrattuale in corso.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, mantenendo lo stesso profilo e la stessa anzianità lavorativa maturata, come previsto dall'art. 50 del Codice.

L'Appaltatore è tenuto al riassorbimento del personale secondo quanto previsto dal CCNL per i dipendenti di cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

Tale riassorbimento è armonizzabile con le condizioni di lavoro e l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

L'impiego del personale dovrà sempre essere adeguato sia per qualifica che per entità numerica allo svolgimento di un servizio efficiente ed efficace.

### **Art. 7 – Protezione dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (Ue) n. 2016/679 la ditta concessionaria è designata quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività oggetto della presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione degli stessi. La stessa concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (Ue) n. 2016/679 dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento. Il Comune e la concessionaria prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

### **Art. 8 – Valore della concessione**

Il valore complessivo della concessione stimato per il triennio di durata è pari ad euro 760.269,84= (settecentosessantaduecentosessantanove/84) al netto dell'IVA, cui corrisponde un valore annuo di euro 253.423,28=.

Tale valore è stato determinato come segue:

- importo della retta media mensile stimata dal Comune (euro 347,75= al netto dell'IVA) per il numero di utenti pari a 36) per 11 mesi all'anno e per l'intera durata del contratto (3 anni): pari ad € 413.127,00;
- importo del contributo annuo del Comune (euro 85.714,28= al netto dell'IVA) per l'intera durata del contratto (3 anni): pari ad € 257.142,84;
- importo del contributo annuo previsto dalla L.R. 32/1990 che verrà erogato dalla Regione Veneto e che il Comune provvederà a versare alla ditta concessionaria, stimato in euro 30.000,00= al netto dell'IVA per l'intera durata del contratto (3 anni): pari ad € 90.000,00.

Qualora il Comune si avvalga della facoltà di rinnovo prevista all'art. 4, il valore complessivo della concessione ammonterà ad € 1.520.539,68= oltre l'Iva.

Resta inteso che il valore contrattuale della retta media mensile è quello offerto dal concessionario in sede di gara.

Non è prevista riduzione alcuna del contributo per la frequenza a part-time o aumento per la frequenza a tempo prolungato.

Al concessionario inoltre spetterà la riscossione diretta delle rette da parte degli utenti.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente remunerati tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie etc., necessari per la perfetta esecuzione della concessione, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Il numero degli utenti previsto non costituisce obbligo contrattuale, variando in base alle domande di iscrizione che perverranno, né periodi con basso numero di iscritti potranno far sorgere diritti ad un maggiore compenso nei confronti del concessionario.

Il servizio, essendo totalmente svolto da personale non dipendente dall'Amministrazione comunale, non presenta rischi da interferenze e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, non risulta necessario redigere il DUVRI. Per lo stesso motivo l'importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero.

Per il primo anno di gestione il contributo dovuto al concessionario rimarrà fisso e invariabile.

Dal secondo anno in avanti il contributo sarà oggetto di revisione sulla base della variazione media dell'indice Istat FOI rilevata per il periodo settembre anno di revisione/settembre anno precedente.

### **Art. 9 – Servizi dell'Asilo Nido**

I servizi erogati all'interno dell'Asilo nido dovranno tener conto delle seguenti specificità:

- **Attività educativa e didattica:** dovrà corrispondere al progetto psico-pedagogico e gestionale predisposto dal concessionario e presentato in sede di gara e dovrà svolgersi secondo gli orientamenti socio-pedagogici contenuti nella L.R. n. 32/90. Eventuali modifiche alla programmazione annuale potranno essere apportate prima dell'apertura dell'anno scolastico, purché concordate con l'Amministrazione Comunale, entro 90 (novanta) giorni dall'apertura.
- Il Comune di Montagnana, tramite il suo referente, può verificare l'attuazione del programma almeno due volte l'anno.
- **Il servizio di refezione:** consiste nell'acquisto delle derrate alimentari, nella preparazione e cottura dei pasti presso il locale adibito a cucina del Nido, nonché nella distribuzione dei pasti medesimi ai bambini e nel successivo lavaggio e riordino delle stoviglie e del locale adibito a refettorio. I pasti dovranno essere confezionati nelle qualità e quantità adeguate alle esigenze degli utenti e secondo il menù predisposto dalla cooperativa e che sarà annualmente sottoposto all'approvazione del competente Settore Igiene e Nutrizione dell'AULSS 6. Dovranno essere altresì previste diete individuali previa prescrizione del pediatra di base. Nell'ambito del servizio di refezione è compito della ditta concessionaria acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del servizio, curare la predisposizione e l'aggiornamento del manuale di autocontrollo HACCP di cui alla normativa vigente.
- **Il servizio di pulizia:** riguarda la pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali del Nido, compresi i mobili, le attrezzature, il materiale pedagogico, presenti anche nell'area esterna alla struttura. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante tutta la giornata. Almeno due volte all'anno, nei periodi di sospensione delle attività (vacanze natalizie e chiusura estiva) si dovrà provvedere ad una pulizia straordinaria di tutto lo stabile comprese le attrezzature lavabili.
- **Il servizio di manutenzione ordinaria** (secondo la definizione dettata dall'art. 1609 c.c.), delle attrezzature, del fabbricato, degli impianti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività del Nido, evitando altresì pericoli per l'incolumità degli addetti e degli utenti del servizio, ivi comprese le verifiche e i controlli previsti dalla normativa, con relazione almeno semestrale degli interventi eseguiti, da trasmettere al Comune.

- Il concessionario dovrà provvedere agli interventi di manutenzione con la massima sollecitudine, anche nelle more di definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi. Qualora il concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente, addebitando le spese sostenute al concessionario, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato;
- **Il servizio di manutenzione** dell'area verde esterna alla struttura che consiste nello sfalcio dell'erba e nella potatura delle piante, in particolare da aprile a settembre.

### **Art. 10 – Contratto di lavoro e responsabilità**

La Ditta concessionaria si impegna:

- a) a rispettare per il personale impiegato nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione del settore;
- b) ad assicurare lo svolgimento del servizio oggetto della concessione nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
- c) a garantire per tutta la durata della concessione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio;
- d) a rispettare il divieto di subappalto e di cessione, anche parziale, del contratto;
- e) ad uniformarsi, nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future, anche emanate dall'Amministrazione Com.le;
- f) a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione, inerente ai rapporti contrattuali con i dipendenti impegnati nel servizio, all'Amministrazione Comunale al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

### **Art. 11 – Assicurazioni**

Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti alla gestione del servizio, per le tipologie e i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati.

L'assicurazione RCT/RCO deve essere riferita all'attività di gestione dell'Asilo nido comunale; essa deve prevedere che tutte le attività, anche complementari e accessorie, anche presso terzi, siano svolte sotto l'egida di leggi, norme e regolamenti e nulla sia escluso per il perseguimento/realizzazione dell'attività di Asilo nido e di attività innovative/integrative se previste.

La polizza dovrà avere durata corrispondente a quella della concessione e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale unitamente alla relativa quietanza di avvenuto pagamento prima dell'avvio del servizio e a seguire, di anno in anno entro e non oltre 30 giorni dal pagamento stesso.

A maggior chiarimento e a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la polizza di assicurazione RCT/RCO deve prevedere che:

- siano parificati a terzi i fruitori/bimbi del servizio stesso;
- per gli alimenti di produzione propria, in garanzia anche il difetto originale del prodotto;
- per gli alimenti forniti da terzi, in garanzia i difetti da cattiva conservazione-manipolazione;
- per le attività di ordinaria manutenzione, siano parificati a terzi le ditte, compresi i dipendenti delle stesse, eventualmente incaricate di tali manutenzioni;
- per i beni in consegna/custodia (fabbricati, impianti e attrezzature di proprietà comunale date in uso al concessionario), in garanzia i danni imputabili, unicamente, alla responsabilità del concessionario;
- in garanzia i danni da interruzione di attività e servizi;

- la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune a copertura dei danni per fatto del concessionario o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi o operazioni connesse allo svolgimento del servizio.

Il massimale unico per la RCT sarà non inferiore a € 5.000.000; il massimale generale per la RCO sarà non inferiore a € 5.000.000, con il limite di € 2.000.000 per danni a ogni lavoratore infortunato.

I due massimali devono essere distinti e operanti autonomamente.

La RCO, inoltre, deve essere estesa alle malattie professionali.

In alternativa alla polizza che precede, il concessionario dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto a favore del Comune di Montagnana (PD).

Il Comune manterrà a proprio carico le polizze relative a incendio, furto e RC per danni verso terzi relativamente alla struttura dell'Asilo nido comunale (c.d. polizza All Risks).

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura potranno essere a carico del concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione comunale di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio. Saranno a carico del concessionario i danni all'immobile e alle attrezzature causate da incuria o cattiva gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.

#### **Art. 12 – Obblighi della ditta concessionaria**

Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente capitolato la ditta concessionaria provvede ad ogni spesa inerente alla gestione dell'Asilo Nido, ad esclusione di quanto espressamente attribuito al Comune, ed in particolare:

- costo del personale;
- fornitura di materiale igienico e di pulizia dei locali;
- fornitura del materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso;
- fornitura del materiale didattico e ludico-pedagogico necessario per lo svolgimento del servizio, sia all'interno della struttura che nell'area verde esterna;
- servizio di lavanderia e stireria connessi al funzionamento dell'asilo nido;
- fornitura dei generi alimentari e stoviglie necessarie per il servizio di refezione e distribuzione pasti;
- riordino di tutti i locali in uso;
- spese per l'energia elettrica, il combustibile (gas metano) per il riscaldamento e il funzionamento della cucina, telefono, acqua. A tal fine la concessionaria dovrà provvedere ad intestare a suo nome le relative utenze;
- spese per la manutenzione ordinaria, come indicate all'art. 11;
- manutenzione dell'area verde esterna alla struttura (sfalcio erba e potatura);
- disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.

#### **Art. 13 – Obblighi del Comune**

È a carico del Comune di Montagnana la manutenzione straordinaria dell'edificio adibito ad Asilo Nido e dell'area di pertinenza, nonché la sostituzione delle attrezzature rotte e non più riparabili.

#### **Art. 14 – Corrispettivo a favore della ditta concessionaria**

Come già detto al concessionario spetta la riscossione diretta delle rette da parte degli utenti.

Il Comune di Montagnana si impegna, altresì, ad erogare al concessionario:

- a) il contributo annuo di € 85.500,00= al netto dell'Iva, da versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) il contributo regionale previsto dalla L.R. 32/1990, nel termine di 60 giorni dall'accredito nel conto di Tesoreria Comunale.

#### **Art. 15 – Rette di frequenza**

Le rette di frequenza sono pagate dalle famiglie degli utenti direttamente alla Ditta concessionaria e saranno comunque sottoposte annualmente all'approvazione dell'Amministrazione Comunale sulla base di un rendiconto economico predisposto dalla Ditta ed inviato via PEC al Comune entro il mese di ottobre di ogni anno.

#### **Art. 16 – Referente per il Comune**

Il Comune individua quale suo referente il personale dell'Ufficio Servizi Scolastici, a cui la Ditta concessionaria si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

#### **Art. 17 – Controlli**

Il referente del Comune di cui all'art. 16 ha accesso all'Asilo Nido in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

#### **Art. 18 – Penali**

La Ditta concessionaria, nell'esecuzione del servizio affidato in gestione e disciplinato dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato saranno accertate dal personale dell'Ufficio Servizi Scolastici. Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficienza del servizio l'Amministrazione Comunale applicherà una penale, variabile in relazione alla gravità ed eventuale recidiva dell'infrazione, da € 100,00 ad € 1.000,00. L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare la violazione via PEC, entro 10 giorni la cooperativa dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione si provvederà ad applicare la penale con atto del Responsabile della 6<sup>a</sup> Area, a valere sui corrispettivi futuri o, in via subordinata, sul deposito cauzionale.

#### **Art. 20 – Risoluzione del contratto**

È facoltà dell'Amministrazione Com.le risolvere il rapporto di concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- qualora il concessionario contravvenga al divieto di subappalto;
- in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della ditta concessionaria;
- qualora il concessionario non inizi il servizio nel termine fissato;
- qualora il concessionario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- qualora il concessionario impedisca o renda artificialmente difficili i controlli del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;

- qualora il concessionario non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 13 in ambito assicurativo;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata a fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione Comunale comunichi al concessionario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. È comunque riconosciuta all'Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere al concessionario la corresponsione dell'importo delle penali di cui all'art. 20 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

### **Art. 21 – Divieto di cessione e subconcessione**

L'affidatario esegue in proprio i servizi esposti nel Contratto. Si stabilisce, quindi:

1. Vista la natura «sociale» del servizio, la sua peculiarità legata alla percentuale altissima di manodopera e vista la necessità di intensificare la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 50/2016, di stabilire che è fatto obbligo all'aggiudicatario di eseguire integralmente i servizi oggetto di affidamento, ponendo, quindi, il divieto assoluto di cedere direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio affidato. In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo, si procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa del presente capitolato.
2. È vietata la cessione del contratto, pena la immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione comunale.
3. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Non è ammessa subconcessione in quanto il servizio, per la delicata fascia di utenza a cui si rivolge, necessita di gestione unitaria.

### **Art. 22 – Revisione dei prezzi**

Il prezzo offerto in sede di gara rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, eventuale periodo di rinnovo compreso.

A partire dal secondo anno contrattuale il prezzo determinato in sede di aggiudicazione sarà soggetto a revisione a far data dal ricevimento della richiesta dell'aggiudicatario.

### **Art. 23 – Cauzione**

La ditta concessionaria dovrà prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% del valore stimato della concessione, a garanzia degli obblighi ed oneri che andrà ad assumersi col contratto. La cauzione, oltre che mediante versamento in numerario, potrà essere prestata anche a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti regolarmente autorizzati. Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito al contraente soltanto alla scadenza del contratto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali e non saranno risolte eventuali controversie o contestazioni.

### **Art. 24 – Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti al contratto, che verrà stipulato nella forma con scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ed in modalità elettronica, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta concessionaria.

#### **Art. 25 – Normativa di riferimento**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **Art. 26 – Domicilio legale**

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Montagnana.

#### **Art. 28 – Controversie**

Nel caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Montagnana e la ditta concessionaria, competente a giudicare è il Foro di Rovigo.